

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

T.M.L. S.r.l.

Ed.	Data	Descrizione modifiche	Emesso	Verificato/Approvato
12	08/10/2025	Aggiornamento articoli 10 e 17	RSGQ	A. D.

Sommario

ART 1 - CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO.....	3
ART 2 - RISERVATEZZA	3
ART 3 - ORDINI DI ACQUISTO	3
ART 4 - MODALITA' DI CONSEGNA	3
ART 5 - DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.D.T.)	4
ART 6 - TERMINI DI CONSEGNA.....	4
ART 7 - ACCETTAZIONE.....	4
ART 8 - MODIFICHE ALLE QUANTITA' E VARIAZIONI.....	6
ART 9 - TUTELA DELL'AMBIENTE.....	6
ART 10 - MODIFICHE DEI PREZZI.....	7
ART 11 - FATTURAZIONE	7
ART 12 - GARANZIE	7
ART 13 - BLACK LISTS	8
ART 14 - DISEGNI/DOCUMENTAZIONE TECNICA/RISERVATEZZA	8
ART 15 - CERTIFICAZIONI DI QUALITA'	8
ART 16 - RINTRACCIABILITA' DEI PRODOTTI	8
ART 17 - RECESSO DALL'ORDINE	9
ART 18 - RISOLUZIONE DELL'ORDINE PER INADEMPIMENTO DEL FORNITORE.....	9
ART 19 - SUBAPPALTI E CESSIONI DEGLI ORDINI.....	9
ART 20 - DIRITTI DI TERZI	9
ART 21 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEI BENI	9
ART 22 - GARANZIE BANCARIE.....	10
ART 23 - NON TRASFERIBILITA' DEI CREDITI	10
ART 24 - FORZA MAGGIORE – DECADENZA	10
ART 25 - MANCATO ESERCIZIO DI UN DIRITTO.....	10
ART 26 - INVALIDITA' ED INEFFICACIA DI SINGOLE DISPOSIZIONI	10
ART 27 - AUDIT.....	10
ART 28 - ACCESSI	11
ART 29 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.....	11
ART 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	11
ART 31 – GESTIONE DEL PERSONALE.....	11
ART 32 – PARTI CONTRAFFATTE O SOSPETTE DI NON ESSERE APPROVATE	11
ART 33 – VALUTAZIONE DEL FORNITORE.....	11
ART 34 – OBSOLESCENZA	12
ART 35 – GERARCHIA DELLE FONTI	12

ART 1 - CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Tutti gli acquisti, i servizi e i lavori richiesti dalla T.M.L. S.r.l. ai propri fornitori (i "Fornitori") saranno regolati dalle presenti CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO (le "Condizioni Generali"), oltre che da ciascun ordine di acquisto.

Si precisa che saranno inoltre applicabili tutte le normative e leggi italiane rilevanti; in particolare le forniture devono rispondere scrupolosamente alle prescrizioni del D.LGS. 81/2008, quale di volta in volta emendato e integrato, alle successive norme integrative e speciali e a tutte le norme di legge ambientali e a tutela dei lavoratori, quali di volta in volta applicabili. Al riguardo il Fornitore, in particolare, garantisce la piena osservanza delle normative di natura giuslavoristica, previdenziale e fiscale inerenti la gestione dei propri dipendenti, che in alcun modo avranno titolo per reclamare alcun tipo di vincolo o rapporto di natura subordinata o parasubordinata con soggetti diversi dal Fornitore medesimo.

In mancanza di garanzie esplicite da parte dei Fornitori, si intendono valide le garanzie contenute nelle norme UNI, ISO, CEI, EN, CUNA ecc.

Per la fornitura e l'uso di materiali antincendio si richiede ai Fornitori il rispetto delle relative normative di sicurezza vigenti.

Il Fornitore dà atto e conferma:

- di aver avuto l'opportunità di effettuare una analisi dettagliata dei requisiti delle presenti Condizioni Generali e di aver posto a T.M.L. S.r.l. tutte le domande ritenute importanti ai fini della positiva valutazione della propria capacità di fornire i beni e/o i servizi oggetto delle presenti Condizioni Generali di Acquisto;
- di aver ricevuto da parte di T.M.L. S.r.l. tutte le informazioni richieste ai fini di una ponderata valutazione circa la propria capacità di fornire i beni e/o i servizi oggetto delle presenti Condizioni Generali.

ART 2 - RISERVATEZZA

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di T.M.L. S.r.l. e non possono essere usate, copiate o comunicate a terzi per scopi diversi da quelli per cui sono state fornite, senza il consenso scritto di T.M.L. S.r.l.

Per ogni altro requisito relativo alla riservatezza dei dati si richiama l'"Accordo di riservatezza" qui allegato, da ritenersi parte integrante delle presenti Condizioni Generali.

ART 3 - ORDINI DI ACQUISTO

Il rapporto contrattuale derivante dal perfezionamento dell'ordine (conferma d'ordine) è regolato esclusivamente dalle condizioni specifiche espresse nell'ordine stesso e dalle presenti Condizioni Generali che potranno essere derogate solo con accordo scritto tra le parti. Di conseguenza le presenti Condizioni Generali superano e sostituiscono ogni e qualsiasi eventuale altra clausola e/o condizione generale di vendita di cui ai preventivi, offerte e conferme d'ordine del Fornitore.

Si conviene espressamente che la conferma d'ordine comporta l'accettazione da parte del Fornitore sia di quanto esplicitato nell'ordine stesso sia del contenuto dei documenti ivi eventualmente richiamati, nonché delle presenti Condizioni Generali. In caso di dubbio il Fornitore dovrà rivolgersi al compilatore dell'ordine. Nel caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica si applicano le stesse disposizioni alle singole forniture.

ART 4 - MODALITA' DI CONSEGNA

Dove non sia espressamente indicato il contrario, gli imballaggi si considerano compresi nei prezzi indicati nell'ordine di acquisto. Tutte le avarie dipendenti da carente, imperfetto o non corretto imballaggio saranno a carico del Fornitore. Tutte le avarie dipendenti dal vettore saranno a carico del Fornitore, se il trasporto è a suo carico, fino al momento della consegna e accettazione presso la sede della T.M.L. S.r.l. o altro luogo da quest'ultima indicato per iscritto.

Il Fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni derivanti da qualunque ritardo, perdita o danneggiamento dovuti a carenze o non conformità di imballaggio, spedizione e/o trasporto. Salvo diverso specifico accordo scritto, la consegna dei beni ordinati, ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio della merce dal Fornitore alla T.M.L. S.r.l., ha luogo all'atto della consegna e accettazione della merce stessa presso la sede della T.M.L. S.r.l. o altro luogo da quest'ultima indicato per iscritto.

Ove il Fornitore non rispetti i termini di consegna pattuiti, la T.M.L. S.r.l. avrà il diritto di richiedere la spedizione secondo la modalità più veloce e il Fornitore dovrà sopportarne integralmente i relativi costi. Se la consegna avviene in anticipo rispetto alla data concordata, la proprietà dei beni resta in capo al Fornitore sino alla data di accettazione da parte della T.M.L. S.r.l.

ART 5 - DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.D.T.)

I beni ordinati dovranno essere accompagnati dal relativo "Documento di Trasporto" o "D.d.T.", compilato in conformità alla vigente normativa di legge, e dal *packing-list*. Nel Documento di Trasporto dovranno essere indicate chiaramente la destinazione dei prodotti ordinati, il peso totale, il numero dei colli, il quantitativo, la denominazione dei beni e i codici articolo, il numero e la data della relativa ordinazione, ed ogni altra indicazione richiesta nell'ordine.

ART 6 - TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna sono quelli riportati nell'ordine di acquisto. Ogni richiesta del Fornitore riguardante modifiche alle date di consegna, anche se avanzata con lettera raccomandata, sarà considerata nulla e/o improduttiva di effetti a meno che essa venga accettata per iscritto dalla T.M.L. S.r.l., che provvederà ad emettere in tale caso la modifica all'ordine di acquisto. I beni ordinati non saranno considerati consegnati, anche ai fini dei termini e delle condizioni dell'ordine di acquisto, se tutti i documenti di spedizione e tutti i documenti tecnici e i certificati richiesti non siano stati ricevuti dalla T.M.L. S.r.l. I termini di consegna sono essenziali per l'interesse di T.M.L. S.r.l. e, pertanto, in caso di ritardo nella consegna da parte del Fornitore, T.M.L. S.r.l. avrà la facoltà di rifiutare la consegna ritardata a proprio insindacabile giudizio e senza spese a suo carico, il tutto fatto salvo il risarcimento del danno.

In caso di ritardo del Fornitore nella consegna dei beni acquistati con i relativi documenti, il Fornitore sarà tenuto a versare a T.M.L. S.r.l. (i) una penale pari al 5% (cinque per cento) del prezzo della fornitura in ritardo ove il ritardo sia inferiore a 3 (tre) settimane, ovvero (ii) una penale pari al 15% (quindici per cento) del prezzo della fornitura in ritardo ove il ritardo sia superiore a 3 (tre) settimane, il tutto fatto salvo il diritto di T.M.L. S.r.l. al risarcimento di eventuali maggiori danni e al rimborso di tutti i costi sostenuti in conseguenza del ritardo, e fermi restando gli ulteriori rimedi (ivi inclusa la risoluzione del contratto per inadempimento, qualora il ritardo del Fornitore ecceda i 10 giorni di calendario) spettanti alla stessa T.M.L. S.r.l.

ART 7 - ACCETTAZIONE

La semplice consegna o il pagamento dei beni ordinati non possono in nessun caso valere come accettazione degli stessi da parte di T.M.L. S.r.l., in quanto l'accettazione della fornitura avviene unicamente mediante conferma scritta della funzione "Assicurazione Qualità" di T.M.L. S.r.l.

Il Fornitore garantisce la conformità quantitativa e qualitativa dei beni ordinati sia a quanto pattuito nel relativo ordine di acquisto sia a quanto dichiarato nel Documento di Trasporto.

Fermo quanto infra indicato per le materie prime, eventuali non conformità riscontrate da T.M.L. S.r.l. sui prodotti forniti saranno notificate per iscritto al Fornitore, il quale dovrà nel più breve tempo possibile rimediare alla non conformità e, se richiesto da T.M.L. S.r.l., ritirare la merce non conforme già consegnata e provvedere all'immediata fornitura della merce conforme, il tutto a responsabilità, cure e spese esclusive del Fornitore e salvo il diritto di T.M.L. S.r.l. ad agire per il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Eventuali non conformità riscontrate dal Fornitore sui materiali/beni/lavorazioni forniti e/o già consegnati dovranno essere comunicate immediatamente a T.M.L. S.r.l. a mezzo e-mail con chiara indicazione della non conformità e delle azioni correttive che dovranno essere implementate il prima possibile dal Fornitore, a sue esclusive spese, cura e responsabilità, per la loro completa eliminazione e salvo il diritto di T.M.L. S.r.l. ad agire per il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Le modalità di trattamento delle suddette non conformità, nonché eventuali deroghe e/o concessioni dovranno essere formalmente approvate da T.M.L. S.r.l. previa valutazione tecnica della qualità dei materiali/beni/lavorazioni non conformi.

Qualsiasi necessità del Fornitore di modifica degli ordini, o trasferimenti di sito produttivo o cambi di eventuali subfornitori dovrà essere formalmente richiesta dal Fornitore e accettata per iscritto da T.M.L. S.r.l. subordinatamente alla sua insindacabile valutazione tecnica.

- **Dettaglio per Classe merceologica: MATERIE PRIME**

Tutte le forniture di materie prime devono essere accompagnate da certificazione di qualità del produttore secondo norma EN 10204:2005 3.1.

Tutte le forniture di materie prime richieste a distributori/stockisti devono essere accompagnate da certificazione di qualità del produttore secondo norma EN 10204:2005 3.1 e da dichiarazione di conformità secondo norma ISO/IEC 17050:2005 relativa alle attività del distributore/stockista.

Il laboratorio che esegue le prove riportate sui Test Report Materiale (o Certificato di qualità del materiale), e che emette il Certificato di qualità del materiale secondo norma EN 10204:2005 3.1, deve essere accreditato NADCAP o approvato da T.M.L. S.r.l. o accreditato da altri enti nazionali previamente approvati da T.M.L. S.r.l.

Nel caso in cui risulti la non conformità quantitativa dei beni ordinati, T.M.L. S.r.l. avrà, a sua discrezione, facoltà di:

- accettare le differenze quantitative riscontrate con facoltà di modificare corrispondentemente i quantitativi delle forniture successive; e/o
- respingere la parte di beni ordinati risultata eccedente, con ritiro a spese e rischio del Fornitore; e/o
- ottenere che il Fornitore provveda immediatamente all'invio della porzione di beni ordinati risultata mancante, essendo inteso che ogni maggiore onere e spesa per immediata integrazione saranno ad esclusivo carico del Fornitore.

- **Dettaglio per Classe merceologica: UTENSILERIA ED ATTREZZATURE**

In caso di ORDINE VERBALE o ANTICIPO D'ORDINE, effettuato per ragioni di estrema urgenza da parte del personale di T.M.L. S.r.l. e quindi senza tutte le dovute specifiche, il Fornitore è tenuto ad inviare a mezzo e-mail una distinta dei materiali ordinati, relative specifiche, prezzi e sconti applicati.

- **Dettaglio per Classe merceologica: MERCI IN CONTO LAVORAZIONE**

La documentazione di riferimento che accompagna i materiali inviati in conto lavorazione è costituita da:

1. Documento di trasporto;
2. Ordine di acquisto (se presente);
3. Disegno costruttivo e/o specifiche tecniche;
4. Cartellino di identificazione dei materiali.

Il Fornitore è tenuto a considerare il D.d.T. quale ORDINE (nel caso questo non sia presente) per l'esecuzione delle lavorazioni specificate e segnalare tempestivamente, se non preventivamente concordata, la quotazione delle singole lavorazioni.

Alla consegna il Fornitore deve:

1. Specificare sulla documentazione di consegna il riferimento al D.d.T. di T.M.L. S.r.l.;
2. Identificare i prodotti in consegna (Descrizione, numero di disegno, quantità, cicli, cartellini operativi);
3. Segnalare e mantenere fisicamente separati eventuali scarti di lavorazione;
4. Rendere e dichiarare gli stessi mezzi di contenimento inviati dalla T.M.L. S.r.l.;
5. Allegare eventuali certificazioni all'occorrenza richieste da T.M.L. S.r.l.

Tutte le forniture di semilavorati e/o lavorazioni e/o trattamenti devono essere accompagnate da dichiarazione di conformità secondo norma ISO/IEC 17050:2005.

- **Dettaglio per Classe merceologica: VARIE E MATERIALI DI CONSUMO**

In caso di ordine verbale o anticipo d'ordine, effettuato per ragioni di estrema urgenza e quindi senza tutte le dovute specifiche, il Fornitore è tenuto ad inviare a mezzo e-mail una distinta dei materiali ordinati, relative specifiche, prezzi e sconti applicati.

Per quanto non indicato eventuali non conformità riscontrate da T.M.L. S.r.l. sui prodotti forniti saranno notificate per iscritto al Fornitore, il quale dovrà nel più breve tempo possibile rimediare alla non conformità e, se richiesto da T.M.L. S.r.l., ritirare la merce non conforme già consegnata e provvedere all'immediata fornitura della merce conforme, il tutto a responsabilità, cure e spese esclusive del Fornitore e salvo il diritto di T.M.L. S.r.l. ad agire per il risarcimento degli eventuali danni subiti.

ART 8 - MODIFICHE ALLE QUANTITA' E VARIAZIONI

Durante le fasi di approntamento dei beni ordinati (ovverosia sino al quinto giorno precedente la data di consegna) la T.M.L. S.r.l. avrà il diritto di richiedere per iscritto al Fornitore modifiche alle quantità e/o variazioni sui beni oggetto dell'ordine e il Fornitore si obbliga fin da ora ad adempiere a tali richieste.

Nel caso in cui dette modifiche o variazioni comportassero aumenti o diminuzioni dei costi a carico del Fornitore o della T.M.L. S.r.l. e/o modifiche ai tempi richiesti per la consegna dei beni ordinati, un opportuno adattamento dei prezzi e dei termini di consegna sarà previamente concordato con la T.M.L. S.r.l. e il Fornitore e regolamentato tramite una modifica consensuale scritta all'ordine di acquisto.

ART 9 - TUTELA DELL'AMBIENTE E UTILIZZO DI SOSTANZE CHIMICHE

- Il Fornitore dichiara e garantisce che tutti i beni forniti e i servizi prestati rispettano le leggi, anche sovranazionali, in materia di sostanze chimiche e tutela dell'ambiente (la "Legislazione Chimica"); pertanto, il Fornitore dichiara e garantisce che tutti i beni forniti possono essere utilizzati da T.M.L. S.r.l. nel pieno rispetto della Legislazione Chimica.
- A meno che T.M.L. S.r.l. abbia diversamente concordato per iscritto, il Fornitore dichiara e garantisce che i beni forniti non contengono (e che i servizi prestati non comportino l'uso di) sostanze chimiche che sono limitate o comunque vietate ai sensi della Legislazione Chimica e / o piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB), eteri di difenile polibromurato (PBDE), arsenico, amianto, benzene, policlorobifenili, tetracloruro di carbonio, berillio o materiali radioattivi. Il Fornitore notificherà a T.M.L. S.r.l. per iscritto la presenza di qualsiasi materiale di cui sopra contenuto nei beni forniti o utilizzato durante le sue operazioni per la prestazione di servizi. Su richiesta di T.M.L. S.r.l., il Fornitore fornirà la composizione chimica dei beni, e ogni altra informazione rilevante relativa ai beni e servizi forniti, ivi inclusi, ma non limitatamente, i test, dati e informazioni relativi alla loro eventuale pericolosità.
- Salvo quanto specificatamente stabilito in forma scritta nei disegni di progetto o nelle specifiche e adeguatamente segnalato a T.M.L. S.r.l., è severamente vietato l'uso di placcatura al cadmio o al nichel-cadmio nella fabbricazione dei beni. È altrettanto vietato l'uso di placcatura al cadmio o al nichel-cadmio per tutte le attrezzature, gli impianti e le apparecchiature utilizzate dal Fornitore ai fini di produzione, assemblaggio, collaudo e movimentazione dei beni, a meno che il Fornitore non ne abbia comunicato in anticipo l'uso a T.M.L. S.r.l. e abbia ottenuto il suo previo consenso scritto.
- Ai sensi dell'art. 33 del Regolamento della Comunità Europea nr. 1907/2006 (il "Regolamento REACH") riguardante le sostanze chimiche pericolose ("SVHC") incluse nella "Candidate List" di cui al medesimo Regolamento REACH, durante le attività di produzione / riparazione/revisione dei beni fabbricati o importati in UE, il Fornitore deve indicare la presenza di qualsiasi SVHC elencata nella "Candidate List" contenuta in concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso. Per l'elenco di queste sostanze consultare il seguente link: <http://echa.europa.eu/candidate-list-table>
- Il Fornitore notificherà a T.M.L. S.r.l. qualsiasi restrizione per ogni sostanza, in quanto tale, in miscele o in articoli, inclusa nell'Allegato XVII del Regolamento REACH e successive modificazioni ed integrazioni.
- Il Fornitore notificherà a T.M.L. S.r.l. qualsiasi sostanza, inclusa nell'Allegato XIV del Regolamento REACH e successive modificazioni ed integrazioni, in corso di autorizzazione o già autorizzata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 60 del medesimo Regolamento REACH, e garantirà che gli usi di T.M.L. S.r.l. siano inclusi e coperti dalla domanda di autorizzazione in fase di predisposizione o nell'autorizzazione già ricevuta dalla Commissione.
- Il Fornitore si impegna, inoltre, a monitorare periodicamente e ad aggiornare eventualmente le notifiche a T.M.L. S.r.l. a seguito di modifiche e/o integrazioni delle summenzionate liste di sostanze, ovvero "Candidate List", Allegato XIV e Allegato XVII del Regolamento REACH e successive modificazioni ed integrazioni.
- Il Fornitore notificherà inoltre a T.M.L. S.r.l. qualsiasi sostanza, in quanto tale, in miscele o in articoli, pre-registrata o registrata in quantità superiori a 1 tonnellata/anno prodotta o importata in UE secondo l'art. 5 del Regolamento REACH e successive modifiche ed integrazioni.
- Le sostanze pericolose e le miscele devono essere classificate, etichettate e imballate in conformità con i requisiti del Regolamento UE n° 1272/2008 (il "Regolamento CLP") e successive modifiche e integrazioni.

Se l'articolo 31 del Regolamento REACH e successive modifiche ed integrazioni è applicabile, dovrà essere redatta una Scheda di Sicurezza (SDS) in conformità con l'Allegato II del Regolamento REACH e successive modificazioni ed integrazioni. Laddove previsto, ai sensi dell'art. 31.7 del

Regolamento REACH e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere messi a disposizione i pertinenti scenari espositivi in allegato alla SDS. Il Fornitore si impegna ad inviare ogni aggiornamento alle SDS come previsto dall'articolo 31.9 del Regolamento REACH e successive modifiche ed integrazioni. I prodotti, sostanze o miscele per i quali non è prevista una SDS ai sensi dell'art. 31 del Regolamento REACH, dovranno essere corredati da un documento informativo ai sensi dell'art. 32 dello stesso.

- Alla consegna dei beni il Fornitore dovrà fornire a T.M.L. S.r.l. le seguenti informazioni in lingua italiana e/o inglese: comunicazione di pericolo, conferma di trasporto sicuro e informazioni di etichettatura; conformità e certificazione della documentazione. Tutta la documentazione deve far riferimento al lotto o al part number del bene consegnato.
- Ove il Fornitore non si conformi alle prescrizioni del Regolamento REACH e del Regolamento CLP, T.M.L. S.r.l. si riserva il diritto di risolvere, in tutto o in parte il contratto. Il Fornitore si obbliga a risarcire, manlevare ed indennizzare T.M.L. S.r.l. nel caso in cui a quest'ultima venissero irrogate sanzioni per violazione del Regolamento REACH e/o del Regolamento CLP in relazione ai beni forniti.
- Il Fornitore dichiara e garantisce che includerà requisiti sostanzialmente simili a quanto convenuto nelle presenti Condizioni Generali e nei singoli ordini di acquisto in tutti i sub-contratti che dovesse stipulare per il completo adempimento del contratto con T.M.L. S.r.l.

ART 10 - MODIFICHE DEI PREZZI E DELLE CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I prezzi indicati in ciascun ordine di acquisto si intendono fissi ed invariabili con esplicita rinuncia da parte del Fornitore ad ogni richiesta d'incremento prezzo, in quanto quest'ultimo sopporterà integralmente l'alea derivante da eventuali aumenti dei prezzi delle materie prime. Eventuali aumenti di prezzo dovuti a modifiche dell'ordine, dovranno preventivamente essere accettati per iscritto da T.M.L. S.r.l.

Le modalità di pagamento riportate nell'ordine si intendono fisse ed invariabili con esplicita rinuncia del fornitore ad ogni richiesta di variazione, eventuali richieste di variazioni dovranno preventivamente essere accettate per iscritto da T.M.L. S.r.l..

ART 11 - FATTURAZIONE

La fattura emessa dal Fornitore dovrà riportare l'esatta ragione sociale di T.M.L. S.r.l. comprensiva di partita IVA, il numero e data del D.d.T., il numero dell'ordine, l'unità di misura, l'elenco dei beni nella progressione delle bolle di consegna, il codice anagrafico del Fornitore, l'appoggio bancario completo delle coordinate.

Per rispettare le condizioni di pagamento concordate, le fatture dovranno pervenire alla T.M.L. S.r.l. entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo alla data di fatturazione.

Per nessun motivo potrà essere emessa fattura prima dell'effettivo ritiro della merce, salvo espressa deroga scritta concessa da T.M.L. S.r.l.

ART 12 - GARANZIE

Il Fornitore dichiara e garantisce, sotto la sua responsabilità, che i beni forniti siano conformi ai requisiti cogenti applicabili, esenti da vizi, difetti e non conformità (anche occulti). Eventuali vizi, difetti e non conformità potranno essere eccepiti da T.M.L. S.r.l. in qualunque momento e senza decadenze di sorta, in espressa deroga alla normativa codicistica, prima o anche dopo l'uso in T.M.L. S.r.l., ovvero dopo la consegna ai clienti della stessa T.M.L. S.r.l. per la immissione in commercio dei prodotti. Tutte le suddette garanzie sono valide per un periodo non inferiore a 36 mesi decorrenti dalla data di accettazione dei beni da parte della T.M.L. S.r.l.

Nel caso in cui il vizio, il difetto o la non conformità vengano rilevati nel periodo tra la consegna del bene a T.M.L. S.r.l. e l'uscita del medesimo bene (o di altro bene ove questo sia stato impiegato) dallo stabilimento di T.M.L. S.r.l., quest'ultima avrà la facoltà di:

- respingere l'intero lotto di fornitura, previa restituzione degli importi già corrisposti e il ritiro della merce a costi, cura e oneri del Fornitore, fermo restando il diritto di T.M.L. S.r.l. al risarcimento dei danni sofferti (ivi inclusi quelli da mancata produzione);
- respingere solo i componenti difettosi addebitando al Fornitore le spese sostenute per la selezione degli stessi, previa restituzione degli importi già corrisposti e il ritiro della merce a costi, cura e oneri del Fornitore, fermo restando il diritto di T.M.L. S.r.l. al risarcimento dei danni sofferti (ivi inclusi quelli da mancata produzione).

Nel caso in cui il vizio, il difetto o la non conformità vengano rilevati nel periodo tra la consegna dei prodotti al cliente di T.M.L. S.r.l. e l'uscita dei prodotti finiti dallo stabilimento di produzione di quest'ultimo, T.M.L. S.r.l. avrà la facoltà di:

- addebitare interamente al Fornitore le spese sostenute per l'assistenza tecnica prestata da T.M.L. S.r.l. al suo cliente per la sostituzione dei prodotti di cui i componenti difettosi fanno parte, fermo restando il diritto alla rivalsa sul Fornitore di eventuali danni/penali che T.M.L. S.r.l. dovesse essere chiamata a corrispondere al suo Cliente e, comunque, fatto salvo il risarcimento di ogni altro danno;
- addebitare interamente al Fornitore i costi dei prodotti sostituiti, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni altro danno.

Il Fornitore è inoltre sempre responsabile della conformità ai requisiti cogenti applicabili, di vizi, difetti o non conformità (anche occulti) di prodotto derivanti da lavorazioni di e/o materiale acquistato da suoi sub fornitori.

ART 13 - BLACK LISTS

Il Fornitore dichiara e garantisce di non rientrare, e dovrà verificare che i propri sub fornitori non rientrino, nelle liste di riferimento per la prevenzione dei reati con finalità di terrorismo. Tali liste sono reperibili ai seguenti siti web:

- https://eeas.europa.eu/topics/common-foreign-security-policy-cfsp/8427/cfsp-annual-reports_en
- [Specially Designated Nationals And Blocked Persons List \(SDN\) Human Readable Lists | U.S. Department of the Treasury](#)
- [Sanctions List Materials | United Nations Security Council](#)

Qualora la ditta sub fornitrice risultasse presente negli elenchi sopra citati, il Fornitore dovrà segnalare tale circostanza a T.M.L. S.r.l. e interrompere ogni rapporto contrattuale con la medesima.

In caso di violazione di tale disposizione il relativo ordine di acquisto rimarrà senza onere alcuno in capo a T.M.L. S.r.l., che avrà inoltre la facoltà di risolvere immediatamente (fatte salve eventuali concomitanti richieste di risarcimento danni) ogni rapporto contrattuale con il Fornitore.

ART 14 - DISEGNI/DOCUMENTAZIONE TECNICA/RISERVATEZZA

Il Fornitore, impegnandosi anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, si obbliga a non consentire a terzi di trarre copia e/o comunque di utilizzare direttamente e/o indirettamente, sotto qualsiasi forma, i disegni e qualsiasi altro documento tecnico che abbia comunque ricevuto da T.M.L. S.r.l. in relazione all'ordine. Il Fornitore si obbliga a restituire a T.M.L. S.r.l., a semplice richiesta anche verbale di quest'ultima, i disegni e qualsiasi altro documento tecnico ricevuto in relazione a ciascun ordine; si impegna altresì a mantenere, e a far mantenere ai propri dipendenti e collaboratori, la più stretta riservatezza in ordine ai suddetti disegni e documenti, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

Fermo quanto precede, il Fornitore considererà riservate e non divulgherà a terzi le informazioni e la documentazione ricevuta dalla T.M.L. S.r.l., in particolare (ma non esclusivamente) quelle relative alle caratteristiche dei materiali oggetto degli ordini di acquisto.

Il Fornitore non divulgherà notizie, dati, materiali, campioni e/o informazioni rilevanti relative alla fornitura oggetto di ciascun ordine se non espressamente autorizzato per iscritto dalla T.M.L. S.r.l.

ART 15 - CERTIFICAZIONI DI QUALITA'

Le eventuali certificazioni di qualità dei prodotti forniti saranno consegnate a T.M.L. S.r.l. unitamente al relativo prodotto. Al termine della fornitura tutta la documentazione afferente ad essa dovrà essere restituita a T.M.L. S.r.l.

ART 16 - RINTRACCIABILITA' DEI PRODOTTI

Il Fornitore garantisce la rintracciabilità dei prodotti, ovvero la possibilità per ciascun prodotto consegnato per parti serializzate, o suo lotto di produzione per parti non serializzate, di risalire al lotto di materia prima impiegato per la sua fabbricazione (ed al lotto di produzione, ove applicabile) entro 24 ore lavorative dalla relativa richiesta.

ART 17 - RECESSO DALL'ORDINE

La T.M.L. S.r.l. avrà il diritto, a sua assoluta discrezione e senza dover fornire alcuna giustificazione, di recedere dall'ordine di acquisto, anche se già accettato dal Fornitore.

In tale ultimo caso la T.M.L. S.r.l. informerà il Fornitore specificando la data effettiva di operatività del recesso, e (i) ove il recesso fosse esercitato entro 20 giorni successivi all'invio dell'ordine di acquisto, tale recesso dovrà intendersi esercitato a titolo gratuito, rinunciando il Fornitore a qualsiasi corrispettivo o risarcimento, mentre (ii) ove il recesso fosse esercitato trascorsi 20 giorni successivi all'invio dell'ordine di acquisto, al Fornitore saranno rimborsati solo i costi effettivamente sostenuti (e opportunamente documentati) sino alla data della comunicazione di cui sopra, escluso il valore commerciale di tutto il materiale riutilizzabile o rivendibile e delle attrezzature. Il Fornitore dichiara espressamente di rinunciare sin d'ora ad ogni richiesta di danni diretti o indiretti, già essendosi tenuto conto della presente clausola nella determinazione del corrispettivo.

ART 18 - RISOLUZIONE DELL'ORDINE PER INADEMPIMENTO DEL FORNITORE

In caso di mancato e/o inesatto e/o ritardato adempimento di anche una sola delle obbligazioni assunte dal Fornitore ai sensi delle presenti Condizioni Generali e/o dei singoli ordini di acquisto, il contratto si risolverà di diritto – previa dichiarazione scritta della T.M.L. S.r.l. di voler avvalersi della presente clausola - a norma dell'art. 1456 del Codice Civile, e fermo restando il risarcimento a carico del Fornitore di tutti gli eventuali danni causati. Nell'ipotesi di risoluzione del rapporto contrattuale, il Fornitore restituirà alla T.M.L. S.r.l., a semplice richiesta di questa ed entro e non oltre 5 giorni dalla medesima, a propria cura e spese, tutti i disegni, i materiali e, in generale, tutti i documenti che abbia ricevuto in relazione e/o occasione degli ordini, fin da ora rinunciando ad opporre qualsiasi eccezione, azione, ragione comunque intesa a rifiutare e/o ritardare detta restituzione. Il Fornitore non potrà esercitare alcun diritto di ritenzione dei detti disegni e/o materiali e/o documenti né potrà far valere alcuna eventuale pretesa, se non dopo la integrale restituzione di essi.

ART 19 - SUBAPPALTI E CESSIONI DEGLI ORDINI

L'ordine di acquisto e/o la sua esecuzione non potranno costituire oggetto di subappalto né cessione, sia totali che parziali, senza preventivo assenso scritto da parte di T.M.L. S.r.l. Nel caso la T.M.L. S.r.l. autorizzi il Fornitore a subappaltare o cedere a terzi la fornitura, tutte le obbligazioni e le clausole del relativo, nonché delle presenti Condizioni Generali, ordine di acquisto si intenderanno estese ai relativi subappaltatori e cessionari.

L'autorizzazione della T.M.L. S.r.l. non libererà il Fornitore dalle sue obbligazioni derivanti dall'ordine di acquisto per il caso di inadempimento dei suoi subappaltatori e cessionari. Rispetto all'esecuzione dell'ordine il Fornitore resterà sempre la controparte contrattuale di T.M.L. S.r.l., che al medesimo si riferirà per far valere (e vedersi indennizzato rispetto a) qualsivoglia inadempimento del subappaltatore. Se durante l'avanzamento della fornitura la T.M.L. S.r.l. ritenesse a sua insindacabile opinione, che il subappaltatore o il cessionario sia incapace di eseguire il lavoro e l'avanzamento della fornitura fosse tale da far prevedere un ritardo rispetto alle consegne contrattuali, la stessa T.M.L. S.r.l. avrà il diritto di intimare al Fornitore per iscritto di sciogliere immediatamente il sub-contratto o di risolvere il contratto di cessione.

Le informazioni per gli approvvigionamenti da subfornitori dovranno contenere tutti i requisiti applicabili al prodotto, incluse le caratteristiche chiave, in conformità ai requisiti del par. 7.4.2 della norma UNI EN 9100.

ART 20 - DIRITTI DI TERZI

Il Fornitore manleverà e terrà indenne la T.M.L. S.r.l. e i suoi rispettivi clienti da ogni e qualsiasi pretesa - di pagamento o di diversa natura - che dovesse essere avanzata da terzi in ogni momento in relazione ai materiali e/o servizi forniti dal Fornitore.

Nel caso il Fornitore non provveda al pagamento o, in generale, ad adempiere a quanto dovuto, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di T.M.L. S.r.l., quest'ultima sarà autorizzata a trattenere e/o compensare gli importi di cui reclama il pagamento.

ART 21 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEI BENI

La proprietà dei beni oggetto dei relativi ordini di acquisto si intende trasferita alla T.M.L. S.r.l. all'atto della consegna accettata dei beni da parte del Fornitore presso lo stabilimento di T.M.L. S.r.l.

ART 22 - GARANZIE BANCARIE

Ove richiesto, il Fornitore si impegna a rilasciare a favore della T.M.L. S.r.l. tutte le opportune garanzie ed informazioni bancarie attinenti alla capacità finanziaria del Fornitore di adempiere alle obbligazioni assunte con i relativi ordini di acquisto. T.M.L. S.r.l. si riserva il diritto di richiedere al Fornitore, che si impegna sin d'ora a fornire, ulteriori informazioni di carattere commerciale, bancario, finanziario al fine di poter valutare la garanzia di adempimento del Fornitore.

ART 23 - NON TRASFERIBILITA' DEI CREDITI

È espressamente vietato al Fornitore cedere i crediti derivanti dall'esecuzione degli ordini di acquisto di T.M.L. S.r.l.

ART 24 - FORZA MAGGIORE – DECADENZA

Le date di consegna contrattuali potranno essere modificate senza che alcuna penale venga applicata al Fornitore unicamente in caso di accertato evento di forza maggiore; ai fini della presente clausola saranno considerati casi di forza maggiore solo quelli al di fuori della volontà e/o controllo delle parti, non causati dalle medesime, dipendenti da provvedimenti pubblici, guerre, rivolte, insurrezioni e sabotaggi, incendi e inondazioni, esplosioni, scioperi di categoria a carattere nazionale. È espressamente convenuto che eventi pandemici o endemici non potranno direttamente o indirettamente costituire cause di forza maggiore ai fini delle presenti Condizioni Generali.

Il Fornitore notificherà entro due giorni alla T.M.L. S.r.l., tramite lettera raccomandata o PEC, l'insorgere ed il cessare di possibili casi di forza maggiore. Entro i due giorni successivi alla fine di ciascun evento il Fornitore dovrà inviare alla T.M.L. S.r.l. la documentazione giustificativa certificata dalla locale Camera di Commercio. La mancata tempestiva notifica del verificarsi degli eventi impedirà al Fornitore di invocare i diritti previsti dalla presente clausola.

In caso di accertata causa di forza maggiore non contestata da T.M.L. S.r.l., le date di consegna saranno prorogate per un periodo corrispondente ai giorni di ritardo causati dal relativo evento di forza maggiore. La T.M.L. S.r.l. si riserva il diritto di reclamare la restituzione delle somme pagate al Fornitore che eccedessero quanto dovuto.

È precisato, inoltre, che in nessun caso saranno considerati cause di forza maggiore i ritardi dei sub-fornitori oppure ritardi causati da pandemie o epidemie. Qualora la circostanza di forza maggiore determini un ritardo nella consegna superiore a 20 giorni di calendario o un ritardo anche inferiore ma incompatibile con le esigenze produttive della T.M.L. S.r.l., quest'ultima avrà il diritto di risolvere l'ordine, in tutto o in parte in qualunque momento mediante semplice avviso scritto al Fornitore e senza che quest'ultimo possa avanzare alcuna eccezione, pretesa o richiesta di alcun genere nei confronti di T.M.L. S.r.l. In questo caso il Fornitore avrà diritto al pagamento dei soli materiali eventualmente accettati da T.M.L. S.r.l.

T.M.L. si riserva la facoltà di modificare le date di consegna, senza che alcuna penale le venga applicata dal Fornitore, in caso di un evento forza maggiore.

ART 25 - MANCATO ESERCIZIO DI UN DIRITTO

L'eventuale mancato, parziale o ritardato esercizio, da una delle due parti, di uno o più diritti o facoltà ad esse spettanti non pregiudicano l'esercizio di tale diritto o facoltà né potranno essere interpretati come rinuncia a fare valere i propri diritti nei confronti dell'altra parte o come acquiescenza, né potranno modificare alcuna delle disposizioni di cui ai relativi ordini di acquisto.

ART 26 - INVALIDITA' ED INEFFICACIA DI SINGOLE DISPOSIZIONI

L'invalidità o l'inefficacia di singole pattuizioni non pregiudicano la validità delle obbligazioni assunte dalle parti con i relativi ordini di acquisto. Tutte le altre clausole avranno valore fra le parti come se le obbligazioni fossero state assunte senza le disposizioni invalide ed inefficaci. Le parti sono, infatti, d'accordo nel ritenere che avrebbero dato esecuzione alle rimanenti disposizioni contrattuali senza includere quelle invalide ed inefficaci.

ART 27 - AUDIT E COMPLIANCE

Il Fornitore riconosce a T.M.L. S.r.l. e ai suoi relativi clienti, previa condivisione circa la tempistica e le modalità di accesso, la facoltà di accedere presso la sede, gli uffici e i siti produttivi del Fornitore al fine di verificare l'adeguatezza del sistema qualità e del processo da esso adottati e di controllare i metodi di lavorazione e/o collaudi attuati, nonché la conformità dei prodotti da esso fabbricati.

Il Fornitore si impegna a fornire supporto per le attività di audit di qualsiasi genere che dovessero essere svolte da T.M.L. S.r.l.

Il Fornitore accetta di rendersi disponibile all'effettuazione di Audit sul sistema di gestione per la qualità e/o sui processi produttivi, qualora la T.M.L. S.r.l. lo ritenesse opportuno, al fine di monitorare la conformità dei processi e dei prodotti. Le verifiche saranno comunicate al Fornitore con un anticipo di almeno due settimane, salvo urgenze.

In caso di non conformità riscontrate durante la verifica, il Fornitore dovrà formalizzare e predisporre le adeguate azioni correttive la cui efficacia sarà verificata dalla Direzione Qualità di T.M.L. S.r.l.

Fermo quanto precede, il Fornitore si impegna a rispettare scrupolosamente, e a far rispettare ai suoi eventuali fornitori, tutta la normativa al/i medesimo/i applicabile, prendendo atto e accettando che la *compliance* normativa riveste particolare importanza per la T.M.L. S.r.l.. Il Fornitore si impegna inoltre ad adottare e rispettare le policy che dovessero essere ragionevolmente richieste dalla T.M.L. S.r.l.

ART 28 - ACCESSI

Sarà facoltà della T.M.L. S.r.l. verificare presso gli stabilimenti del Fornitore lo stato di avanzamento del programma di fabbricazione e dello stato di evasione degli ordini.

ART 29 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Le presenti Condizioni Generali, nonché i contratti in essere tra le parti per effetto degli ordini, saranno interpretati e governati secondo la Legge italiana.

La Parti convengono espressamente che ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra loro, in relazione alla validità, interpretazione, applicazione ed esecuzione delle presenti Condizioni Generali e/o degli ordini e/o dei relativi contratti fra le parti sarà di esclusiva competenza del Foro di Torino.

ART 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si autorizzano reciprocamente a trattare i rispettivi dati personali per le finalità connesse all'esecuzione degli ordini e dei contratti ai quali si riferiscono le presenti Condizioni Generali; il trattamento avverrà con le modalità prescritte dal GDPR (General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679) e nella piena osservanza delle regole ivi stabilite.

ART 31 – GESTIONE DEL PERSONALE

Il Fornitore si impegna a garantire a TECNOMECCANICA LEINI' S.r.l. che tutto il personale coinvolto nelle attività oggetto degli ordini di acquisto (ivi incluso il personale di eventuali sub appaltatori e cessionari) sia regolarmente e correttamente assunto e retribuito, nonché adeguatamente formato, competente e consapevole in merito al contributo prestato alla conformità e alla sicurezza del prodotto nonché dell'importanza di operare secondo principi etici.

ART 32 – PARTI CONTRAFFATTE O SOSPETTE DI NON ESSERE APPROVATE

Il Fornitore garantisce che la merce non è prodotta in violazione di brevetti o licenze di privativa, e garantisce la libertà e licenza di uso e commercio del prodotto, sia in Italia che all'estero, assumendosi quindi ogni responsabilità ed onere dipendente da rivendicazioni e/o sanzioni in caso di violazione delle garanzie suddette. Il Fornitore garantisce altresì, assumendosene ogni responsabilità, che non vi sono vizi che impattino sulla sicurezza del prodotto.

T.M.L. S.r.l. si riserva ogni eventuale azione giudiziaria connessa alle violazioni dei contenuti del presente articolo. Eventuali parti che, in fase di controlli al ricevimento, venissero riscontrate contraffatte, di contrabbando o sospette, saranno gestite come non conformi e, pertanto, saranno segregate al fine di impedirne l'involontaria immissione nel ciclo produttivo o l'invio al cliente, in accordo alle prescrizioni riportate all'ART.12 delle presenti Condizioni di Acquisto.

Il Fornitore si impegna a contattare tempestivamente la T.M.L. S.r.l. qualora venga a conoscenza di eventuali violazioni del presente articolo.

ART 33 – VALUTAZIONE DEL FORNITORE

T.M.L. S.r.l. effettua una valutazione periodica delle performances dei propri fornitori sulla base dei seguenti parametri:

- qualità del prodotto
- puntualità di consegna (On Time Delivery)

Nel caso in cui i risultati della valutazione non raggiungessero gli obiettivi prefissati al Fornitore sarà richiesto un piano di azione per migliorare le proprie performances in tempi definiti al momento della richiesta.

ART 34 – OBSOLESCENZA

Il Fornitore deve comunicare alla T.M.L. S.r.l. per iscritto e senza ritardo eventuali problemi di obsolescenza, effettivi o potenziali, che riguardino gli ordini di acquisto o le presenti Condizioni Generali, identificandoli di volta in volta; tale comunicazione includerà dettagli completi e accurati relativamente a:

- a) problema di obsolescenza identificato;
- b) suo impatto sull'esecuzione dell'ordine di acquisto;
- c) eventuali azioni da intraprendere per minimizzare il problema (incluso il relativo costo).

Il Fornitore dovrà rispettare le procedure interne pertinenti citate nell'ordine, a seconda dei casi.

Tutti i costi ricorrenti extra e i costi non ricorrenti, se presenti, dovuti a problemi di obsolescenza emersi durante l'esecuzione del contratto, saranno totalmente a carico del Fornitore.

ART 35 – GERARCHIA DEI REQUISITI

I requisiti del "Sistema di Gestione per la Qualità" della T.M.L. S.r.l. applicabili ad una fornitura possono essere riportati su diversi tipi di documenti. In caso di conflitto tra i requisiti dei vari documenti, la priorità di applicazione è quella riportata di seguito:

1. Ordine di acquisto;
2. Cartellini operativi TML, disegni e documenti tecnici di progetto;
3. Specifiche richiamate dai disegni;
4. Piani Qualità di programma, ove applicabili;
5. Condizioni Generali.

Quanto indicato sulle note degli ordini di acquisto è da considerare come requisiti addizionali a quelli descritti nelle presenti Condizioni Generali.

In caso di dubbi o perplessità il Fornitore potrà preventivamente contattare T.M.L. S.r.l.

Il Fornitore dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le presenti Condizioni Generali.

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE

Data _____

Timbro e firma _____

In particolare, dopo aver attentamente esaminato il loro contenuto, approviamo specificamente - ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, secondo comma, e 1342, del codice civile - le seguenti clausole delle sopra riportate Condizioni Generali:

ART 2 - RISERVATEZZA

ART 4 - MODALITA' DI CONSEGNA

ART 6 - TERMINI DI CONSEGNA

ART 7 - ACCETTAZIONE

ART 8 - MODIFICHE ALLE QUANTITA' E VARIAZIONI

ART 9 - TUTELA DELL'AMBIENTE E UTILIZZO DI SOSTANZE CHIMICHE

ART 10 - MODIFICHE DEI PREZZI

ART 12 - GARANZIE

- ART 13 - BLACK LISTS**
- ART 14 - DISEGNI/DOCUMENTAZIONE TECNICA/RISERVATEZZA**
- ART 17 - RECESSO DALL'ORDINE**
- ART 18 - RISOLUZIONE DELL'ORDINE PER INADEMPIMENTO DEL FORNITORE**
- ART 19 - SUBAPPALTI E CESSIONI DEGLI ORDINI**
- ART 20 - DIRITTI DI TERZI**
- ART 22 - GARANZIE BANCARIE**
- ART 23 - NON TRASFERIBILITA' DEI CREDITI**
- ART 24 - FORZA MAGGIORE – DECADENZA**
- ART 27 - AUDIT**
- ART 29 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

PER SPECIFICA APPROVAZIONE

Data _____

Timbro e firma _____